

In astratto l'osservazione, nella sua genericità, è senz'altro condivisibile. Tuttavia, in concreto rimane indimostrato che il fallimento (o l'amministrazione straordinaria) sarebbe meno favorevole per i creditori concorsuali rispetto al concordato.

E' senz'altro vero che l'esercizio provvisorio dell'impresa presuppone una previsione di redditività dell'attività commerciale, che deve essere positiva per non *"non generare spese, preveducibili superiori ai proventi"* e quindi devono considerarsi *"i rischi imprenditoriali connessi a variabili esogene, quali l'andamento del mercato e le dinamiche dei prezzi"*. Ma si tratta esattamente della stessa previsione che deve compiersi per ipotizzare che la continuità aziendale *"avverrà sul presupposto del mantenimento dei principali clienti e del recupero di efficienza produttiva"*, consentendo *"dapprima anche ottenendo forniture in co-packing da ██████████, le quali diminuiranno di anno in anno specularmente alla crescita della produzione interna, con l'obiettivo di saturazione degli impianti di produzione di Riese e Rovato, portandoli entrambi a ciclo continuo"* di ottenere flussi per euro 26.732.000 *"posti al servizio del soddisfacimento della massa dei creditori"* (pag. 105 della relazione dei commissari). Se infatti la prosecuzione dell'attività industriale non producesse utili, non solo non sarebbero generati gli sperati *"flussi per 26.732.000"*, ma verrebbe ad aggravarsi la situazione dei debitori concorsuali (è appena il caso di ricordare che anche nel concordato preventivo in continuità aziendale i debiti che sorgono dall'esercizio dell'impresa sono preveducibili). Invero, i commissari hanno totalmente ommesso di considerare la

possibilità di un esercizio provvisorio dell'impresa conseguente all'eventuale dichiarazione di fallimento, ma invero neppure hanno adeguatamente indagato quale sia l'effettiva probabilità di ottenere utili per Euro 26.732.000 da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali, dando per presupposto che la previsione di crescita della redditività, desunta dagli indici riportati dall'attestatore, sia attendibile (salvo poi riconoscere *"che la modesta redditività prevista solo a fine Piano - quindi in date assai remote - è esposta a fattori di rischio che la possono erodere. Andamenti peggiorativi (minori volumi di produzione e di vendita, dinamiche dei prezzi di acquisto in crescita, costi per eventi straordinari) potrebbero non consentire di mantenere una redditività positiva. La redditività prevista a Piano necessita quindi di un forte monitoraggio e un attento controllo di gestione, sia sul versante dei volumi produttivi e dei ricavi, sia su quello dei costi, tenuto conto della forte pressione competitiva nel settore e degli interventi migliorativi, ma comunque nuovi e sfidanti, che l'azienda è chiamata a realizzare per perseguire gli obiettivi di ristrutturazione programmati"*: così a pag. 173 della relazione).

Si può aggiungere che l'esercizio provvisorio non sarebbe stato impedito dalla mancanza di liquidità, considerato che al momento del ricorso – secondo quanto attestato nella relazione ex art. 161 l.fall. – la società aveva in cassa circa 20 milioni di euro (gli stessi commissari indicano l'ammontare della cassa preomologa in Euro 20.827.000,00: v. pag. 195 della relazione).

3.2.1. Nella nota del 31 luglio 2019, i commissari ribadiscono che *“l’ipotesi alternativa considerata è stata quella della liquidazione fallimentare, identificata come quella “tipica”. Gli scriventi Commissari hanno ritenuto - e ritengono tuttora - che la comparazione debba avvenire con specifico riferimento all’ipotesi prettamente liquidatoria, non essendo praticabile la comparazione con l’esercizio provvisorio in ambito fallimentare”*.

Tale affermazione non è tuttavia condivisibile. Come si è sopra detto, il confronto doveva compiersi anche con l’amministrazione straordinaria, poiché ricorrevano le condizioni per l’ammissione di **[redacted]** s.p.a. a tale procedura.

In ogni caso, anche a volere considerare, come unico scenario alternativo, il fallimento (con esclusione dell’esercizio provvisorio), la relazione ex art. 161 l.fall. è gravemente carente ed i commissari non vi pongono rimedio né con la relazione ex art. 172 l.fall. né con la nota depositata il 31 luglio 2019.

L’attestatore premette che *“quanto alla valutazione di quello che può essere il presumibile valore ricavabile dal realizzo delle attività delle società, nel caso di **[redacted]** occorre muovere necessariamente dalla unica alternativa concretamente percorribile che è quella della liquidazione in sede fallimentare, senza prospettiva di continuità d’impresa, neppure nell’ambito di un temporaneo esercizio provvisorio d’impresa”* e quindi aggiunge che *“per la definizione dei valori degli asset nell’ipotesi di pronto realizzo, lo scrivente ha innanzitutto preso atto dei risultati delle relazioni di stima elaborate dal dott. ing. **[redacted]** per*

le due aree industriali site nel Comune di Riese Pio X (Tv) e di Muggia (Ts), e dal dott. ing. [redacted] per le immobilizzazioni materiali e le rimanenze. Ai due professionisti, infatti, è stato richiesto di indicare un valore nell'ipotesi di non continuità aziendale" (pag. 92 della relazione).

Segue nella relazione una tabella contenente i valori di realizzo della vendita dei beni mobili ed immobili.

Non si rinviene alcuna valutazione della controllata [redacted] s.r.l., di cui non è presa in considerazione la possibilità di cessione a terzi della partecipazione. Il valore di tutte le partecipazioni viene annullato (senza alcuna ragionevole spiegazione). Aggiunge invece l'attestatore che [redacted] "ha prestato garanzie fideiussorie per debiti contratti dalla controllata [redacted], le cui attività sono inscindibilmente legate a quella della controllante [redacted] che verrebbero escusse con conseguente aggravio della massa passiva".

In altre parole, secondo l'attestatore, in uno scenario di liquidazione, la controllata non rappresenta un *asset* liquidabile, ma un aggravio dello stato passivo. La conclusione contrasta con il rilievo che lo stabilimento di Rovato di [redacted] non solo è in attività, ma il suo esercizio è anche profittevole, se è vero che dovrebbe concorrere al conseguimento di quei "flussi generati dalla continuità aziendale" sui quali si fonda la possibilità di attuare il piano.

In conclusione, secondo il dott. [redacted], i creditori chirografari, in caso di fallimento, verrebbero soddisfatti in misura non superiore al 12%.

La relazione dei commissari si limita a riportare, senza alcun vaglio critico, quanto indicato nella relazione dell'attestatore. Ed in particolare affermano i commissari:

*“Si noti che la provvista complessiva, tra fonti straordinarie e fonti correnti, derivante dal concordato con continuità aziendale omologato, ammonta complessivamente a euro 169.732k: risorse che sarebbero per buona parte perdute in caso di liquidazione fallimentare. Inoltre, in una situazione fallimentare, si avrebbe ovviamente la completa perdita del valore delle risorse immateriali. Quanto alle risorse materiali, si considerino le relazioni di stima dei Periti Ing. **[redacted]** per le due aree industriali site nel comune di Riese Pio X e di Muggia e Ing. **[redacted]** per le immobilizzazioni materiali e le rimanenze, con l'espressione di valutazioni minime e massime.*

Tabella 48 –	Valore minimo	Valore massimo
Valutazioni peritali su immobili e beni strumentali		
Immobilizzazioni e		
Immobile di Riese Pio X	15.210.000	16.380.000
Immobile di Muggia	22.865.000	24.210.000
Impianti e macchinari di produzione	32.386.000	32.386.000
Impianti generici	1.724.000	1.724.000
Attrezzature	573.000	573.000
Beni in leasing	-	-
Impianto fotovoltaico	-	-
Autoveicoli immatricolati	434.400	434.400
Totale immobilizzazioni	73.192.400	75.707.400
Tabella 49 -	Valore minimo	Valore massimo
Valutazioni peritali su rimanenze Rimanenze		

Rimanenze	6.929.029	6.929.029
-----------	-----------	-----------

In caso di liquidazione fallimentare si potrebbero ipotizzare i realizzi, comunque da esperire mediante vendite competitive, sulla base dei valori tra i minimi e i massimi ipotizzati dai periti, per un totale, fra immobilizzazioni e rimanenze, di circa 81 mln di euro. Emerge quindi già uno forte discrepanza di valore tra realizzi del concordato con continuità aziendale (con 170 milioni di euro) e realizzi della liquidazione fallimentare (118 milioni di euro): circa il 30% in meno. Si deve inoltre tenere presente che le modalità relative di realizzi di 143 milioni di euro derivanti dall'offerta di [redacted] e dal finanziamento di [redacted] sono già state formalizzate e saranno disponibili in modo tale da consentire il soddisfacimento della quasi totalità dei creditori entro un anno dall'omologa, contrariamente agli esiti di una liquidazione fallimentare, a rischio sia di realizzi che di tempi, specialmente per le note difficoltà di esitare dei complessi immobiliari di tali caratteristiche e dimensioni. Inoltre, vanno opportunamente considerate ulteriori svalutazioni conseguenti all'attività di recupero crediti in sede fallimentare, per le oggettive difficoltà emergenti in quel contesto. Sul piano della convenienza occorre valutare anche l'insorgere di nuovi oneri a carico della procedura fallimentare che venisse dichiarata, quali spese di giustizia per la curatela, periti estimatori obbligatori, pubblicità e modalità di vendite competitive. Nella prospettata alternativa fallimentare, devono però venir considerati anche i potenziali realizzi derivanti dalle possibili azioni recuperatorie e risarcitorie, in particolare

relativamente alla revocatoria fallimentare e alle azioni di danno teoricamente esperibili in sede fallimentare e non in quella concordataria”.

Dunque, la partecipazione (al 90% del capitale) nella controllata società [redacted]

[redacted] s.r.l. non viene minimamente considerata, pur esercitando l'attività industriale in un proprio stabilimento (attività che, secondo il piano, dovrebbe apportare dei flussi positivi alla controllante e dunque non è esercitata in perdita).

Invero, neppure vengono considerate le ulteriori partecipazioni, in particolare quelle in Ghigi 1870 s.p.a. (29,75% del capitale) ed in [redacted] Middle East LLC (80% del capitale).

Il valore di realizzo ipotizzato è quello dei beni e non delle aziende sull'indimostrato presupposto che, il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento, le aziende cesserebbero di essere tali.

Del resto, difetta una stima del valore dell'intera azienda di [redacted] s.p.a. e dei singoli suoi rami (l'attestatore ha richiesto una stima dei beni singolarmente considerati e non come complessi organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa).

Viene totalmente trascurata la possibilità di vendita dell'azienda nel suo insieme. Si dà per certa la perdita del valore del ramo d'azienda di Muggia, di cui rimarrebbero solo i fabbricati, i beni mobili e le rimanenze.

3.3. Con riferimento alla possibilità di cedere lo stabilimento di Muggia alla [redacted] s.p.a. nell'ambito della procedura fallimentare, osserva il Tribunale “che certamente

tale eventualità non può escludersi: tutto è possibile. Per il ramo di azienda di Muggia, all'esito della procedura ex art. 163-bis l.fall., nessuna offerta risulta pervenuta, così che **Pasta Zara** è stata autorizzata ad accettare l'offerta in precedenza formulata da **Barilla**, subordinatamente all'omologazione del concordato, per il prezzo di euro 118.000.000,00 e ciò, considerata l'affidabilità del contraente, permette di dire che sono certi sia l'incameramento del prezzo sia la corrispondente immediata soddisfazione dei creditori, mentre nello scenario fallimentare sono incerti l'identità dell'aggiudicatario, il tempo dell'aggiudicazione e, soprattutto, il prezzo di aggiudicazione, ben potendo intervenire dei ribassi rispetto al risultato ottenuto in questa sede. Non può inoltre essere trascurata la circostanza che, venendo meno - nella prospettiva fallimentare - la continuità in capo a **Pasta Zara**, diverrebbe impraticabile la stipula del contratto quinquennale di produzione in copacking, il che andrebbe così a modificare il quadro contrattuale in forza del quale **Barilla** si è determinata a formulare la propria offerta, con ogni ovvia conseguenza".

La Corte ritiene che non siano state evidenziate, né dai commissari giudiziali né dal Tribunale, il quale si richiama alla relazione dei commissari, ragioni obiettive che consentano di presumere che il ramo d'azienda di Muggia (TS) non sarebbe stato venduto o lo sarebbe stato ad un prezzo inferiore, in caso di fallimento di **Pasta Zara** s.p.a. e di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.

La proposta di acquisto di **Barilla** (formalizzata il 17 settembre 2019 ed avente ad oggetto lo stabilimento triestino con relativo immobile, impianti e dipendenti, per il

prezzo di Euro 118.000.000) era condizionata all'omologazione del concordato preventivo e la procedura competitiva per reperire eventuali offerte concorrenti non ha sortito effetto positivo, sicché [redacted] è rimasta l'unica offerente "rappresentando quindi la cessionaria del ramo aziendale e il partner per il contratto di co-packing previsto per l'arco temporale 2019-2023" (v. pag. 179 della relazione).

Affermano i commissari che "in caso di liquidazione fallimentare si potrebbero ipotizzare i realizzi, comunque da esperire mediante vendite competitive, sulla base dei valori tra i minimi e i massimi ipotizzati dai periti, per un totale, fra immobilizzazioni e rimanenze, di circa 81 mln di euro. Emerge quindi già uno forte discrepanza di valore tra realizzi del concordato con continuità aziendale (con 170 milioni di euro) e realizzi della liquidazione fallimentare (118 milioni di euro): circa il 30% in meno. Si deve inoltre tenere presente che le modalità relative ai realizzi di 143 milioni di euro derivanti dall'offerta di [redacted] e dal finanziamento di [redacted] sono già state formalizzate e saranno disponibili in modo tale da consentire il soddisfacimento della quasi totalità dei creditori entro un anno dall'omologa, contrariamente agli esiti di una liquidazione fallimentare, a rischio sia di realizzi che di tempi, specialmente per le note difficoltà di esitare dei complessi immobiliari di tali caratteristiche e dimensioni" (pag. 194 della relazione).

In merito alla finalità del finanziamento di Euro 25.000.000 di [redacted] s.p.a., utilizzabile esclusivamente per le finalità di cassa, già s'è detto.

Quanto invece alla conclusione secondo cui la cessione del ramo d'azienda di Muggia (Ts), in caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, avrebbe portato ad un ricavo inferiore di circa il 30% rispetto al prezzo promesso da [redacted], non si può non rilevare la mancanza di una comprensibile motivazione.

Non sussistono elementi oggettivi che inducano ad ipotizzare che, rimanendo gli effetti dell'acquisto i medesimi, l'interesse di [redacted] ad acquisire lo stabilimento verrebbe comunque meno. In altre parole, l'acquirente non avrebbe verosimilmente subito alcun pregiudizio dall'acquisire l'azienda dalla procedura fallimentare o dall'amministrazione straordinaria.

E' poi vero che la proposta di acquisto era condizionata all'omologazione del concordato, ma non bisogna dimenticare che la proposta fu raccolta da Pasta Zera s.p.a. prima del deposito del ricorso e dunque messa a punto dalla cessionaria con la stessa cedente, interessata all'omologazione del concordato preventivo e ad evitare una diversa procedura che potesse esporre gli amministratori e la controllante [redacted] ad azioni giudiziarie. Pertanto, i commissari avrebbero dovuto accertare se la condizione apposta alla proposta era effettivamente voluta da [redacted] per un proprio specifico interesse, il quale non emerge dall'atto. In caso negativo, i commissari avrebbero dovuto evidenziare l'irrilevanza dell'una o dell'altra procedura rispetto al realizzo del prezzo di Euro 118.000.000.

Un'indagine sull'effettiva volontà di [redacted] è stata invece omessa sul presupposto, indimostrato ed anzi – per quanto sopra osservato – piuttosto dubbio, che la

condizione di omologa del concordato, apposta alla proposta di Barilla, corrispondesse ad un suo irrinunciabile interesse.

In sintesi, nel valutare quale fosse la migliore procedura nell'interesse dei creditori (art. 186 *bis*, 2° co., lett. b), l.fall.), i commissari e conseguentemente il Tribunale non avrebbero dovuto dare per scontato, senza compiere alcun approfondimento, che il prezzo di Euro 118.000.000 della cessione dell'azienda di Muggia potesse essere ricavato solamente in caso di omologa del concordato.

Analoga conclusione può trarsi con riferimento al contratto quinquennale di produzione in *copacking*, rimanendo indimostrato che verrebbe meno l'interesse di [redacted] alla conclusione di tale contratto qualora lo stabilimento non fosse acquisito dalla società in concordato.

E' infatti necessario evidenziare che, in forza dell'accordo di *copacking*, [redacted] produrrebbe, per un corrispettivo, confezioni di pasta per [redacted] Pasta Zara s.p.a. Il contratto sarebbe "funzionale alla gestione del portafolio clienti di [redacted] Pasta Zara", come affermano i commissari (pag. 10 e a pag. 105 della relazione ex art. 172 l.fall.), evidentemente sul presupposto, non esplicitato, che i rimanenti stabilimenti di [redacted] non riescano ad accrescere la produzione per sopperire al venir meno, a seguito della cessione, di quella dello stabilimento triestino. Tuttavia, a parte l'assenza di ogni valutazione circa la convenienza delle condizioni economiche del contratto in esame e l'eventuale difficoltà ad individuare un fornitore sostitutivo, non si rinviene alcuna spiegazione del motivo per cui la sorte di tale contratto

sarebbe legata all'omologa del concordato e non piuttosto alla continuità dell'esercizio d'impresa, anche nell'ambito di una diversa procedura concorsuale.

Invero, il Tribunale, affermando che il contratto quinquennale di produzione in *copacking* rientra nel "quadro contrattuale in forza del quale Barilla si è determinata a formulare la propria offerta", parrebbe riconoscere che l'interessata alla conservazione dell'accordo di *copacking* è la cessionaria, poiché l'accordo assicura per cinque anni un cliente cui destinare, almeno in parte, la produzione dello stabilimento di Muggia. Quindi, il prezzo offerto di Euro 118.000.000 verrebbe conto dell'utilità economica (che verrebbe conseguita dalla cessionaria) derivante dal contratto di *copacking*.

Se così fosse, a parte la considerazione che l'esistenza di tale accordo con [redacted] ha verosimilmente alterato la procedura competitiva (nella misura in cui lo stesso accordo di *copacking* non è stato offerto a tutti i potenziali interessati ad acquisire il ramo di azienda), si può concludere per l'irrelevanza, nella prospettiva della cedente, del contratto in esame, essendo invece decisivo l'accertamento – omeo sia dall'attestatore che dai commissari – dell'interesse di [redacted] ad acquisire l'azienda da una società in concordato e non anche da una società in amministrazione straordinaria oppure in esercizio provvisorio.

3.4. Infine, in relazione alle azioni di responsabilità verso gli amministratori per la restituzione dei finanziamenti della controllante [redacted] e per l'operazione "[redacted]", il Tribunale di Treviso ha rilevato che "i Commissari hanno manifestato serie e

motivate perplessità circa la sussistenza delle condizioni per un utile esperimento delle azioni. In particolare, secondo i Commissari non è pacifica l'esistenza delle circostanze che avrebbero determinato la postergazione del credito di [redacted], tenuto conto che, ai fini della postergazione ex lege occorre che la situazione di disequilibrio finanziario sussista sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento del rimborso al socio. E non pare sovrapposto da adeguato corredo probatorio la prima delle due condizioni. Analogamente con riferimento all'operazione [redacted] la ricostruzione dei fatti rende oltremodo incerto l'esito di un'eventuale azione. In ogni caso, in ordine alle revocatorie e alle altre azioni che le Banche ritengono esperibili verso [redacted] va segnalata l'incapienza del patrimonio di quest'ultima, il cui attivo è sostanzialmente costituito dalla partecipazione in [redacted] e dai marchi utilizzati da quest'ultima (v. bilancio al 28.2.2018 di [redacted] allegato sub II.10 alla documentazione depositata in data 6.12.2018 unitamente al ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria). Nello scenario fallimentare, insomma, il quadro delle possibili azioni di responsabilità e delle azioni revocatorie si presenta oltremodo incerto e aleatorio e di ciò va tenuto conto ai fini della comparazione con la soluzione concordataria proposta dalla debitrice, ferma la considerazione che, come rilevato dai Commissari, ben possono i creditori esperire autonomamente le azioni di responsabilità ex art. 2394 c.c. Nella relazione ex art. 172 l.fall. (par. 11.4) i Commissari hanno ritenuto corrette le valutazioni dell'attestatore in punto di miglior soddisfazione dei creditori, segnalando peraltro il venir meno di

un'ipotetica azione revocatoria nei confronti di un soggetto nel frattempo dichiarato fallito. I Commissari concludono la relazione del 31/7/2019 evidenziando che la soluzione concordataria appare la migliore per l'interesse dei creditori, sia in termini di percentuale della soddisfazione sia per le tempistiche molto contenute assicurate dal piano, tenuto conto che ogni altra diversa procedura allungherebbe a dismisura i tempi per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai creditori. In effetti la fattibilità del piano si fonda su eventi connotati da elevata probabilità di realizzazione (quali ad esempio il pagamento del prezzo da parte di [redacted] e il finanziamento [redacted]) mentre la fase esecutiva del concordato dovrebbe esaurirsi entro 12 mesi dall'omologa per quanto concerne il soddisfacimento di circa l'85% dei crediti, rimanendo da soddisfare il residuo entro il quinto anno dall'omologa. Tale giudizio dei Commissari è condiviso dal Tribunale".

Si è già detto che la valutazione compiuta dai commissari sull'assenza dei presupposti per la postergazione dei crediti della controllante è sostanzialmente errata, oltre che contraddittoria con l'analisi, da loro stessi compiuta, sui tempi d'insorgenza della crisi finanziaria di [redacted] s.p.a.

L'incapienza del patrimonio della controllante [redacted] s.p.a. non è appurata dai commissari, i quali non hanno preso in considerazione la possibilità di azioni nei confronti della predetta società nell'ipotesi di fallimento di [redacted].

Analogamente la consistenza dei patrimoni personali dei tre amministratori, cui

fanno capo direttamente od indirettamente le società del gruppo, non è stata indagata.

Quanto *“alla mancata evidenza di atti compiuti da detti organi [amministratori] per i quali risulti provato un evidente nesso causale diretto tra essi e gli eventuali danni arrecati al patrimonio sociale”*, i commissari si limitano ad un’apodittica affermazione. Anche sul punto, si è visto che le operazioni compiute dagli amministratori di **Pasta Zati** s.p.a. avrebbero meritato più attenta considerazione (v. *supra* sub 1).

Singolare è infine il ragionamento che i commissari abbozzano in merito alla non convenienza ad esperire le azioni revocatorie, che pur individuano come esercitabili nei confronti di una pluralità di soggetti, perlopiù banche: *“da un lato incrementano le disponibilità liquide dell’attivo, dall’altro lato determinerebbero l’insorgere di un passivo di pari ammontare, quindi di euro 14.142k euro, di natura chirografaria”*. Seguendo questo modo di ragionare, nessun curatore dovrebbe mai esperire azioni revocatorie. Sarebbe stato invece doveroso determinare, appurata l’esistenza di pagamenti revocabili, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari conseguibile con un attivo accresciuto dall’esito delle revocatorie.

3.5. In conclusione, anche il terzo motivo di reclamo è fondato.

Sulla base dei fatti evidenziati dalle reclamanti ed a causa delle gravi carenze informative che inficiano la relazione ex art. 161 l.fall. e la relazione ex art. 172

l.fall., non può dirsi che la proposta di concordato corrisponda al migliore interesse

dei creditori, ai sensi dell'art. 186 *bis*, 2° co., lett. b), l.fall. (il finanziamento concesso da [redacted] s.p.a. a [redacted] s.p.a. è precario e non apporta nuova finanza giuridicamente utilizzabile per pagare i creditori concorsuali; è indimostrato che il ramo d'azienda di Muggia (Ts) non sarebbe stato venduto al medesimo prezzo con la procedura di amministrazione straordinaria o a seguito della dichiarazione di fallimento di [redacted] s.p.a.; sono state trascurate le utilità che possono trarsi dalle azioni revocatorie e dalle azioni di responsabilità).

Non vi è stata né da parte dell'attestatore né da parte dei commissari una seria indagine degli scenari alternativi al proposto concordato, ma un'adesione acritica alle prospettazioni della ricorrente.

4. Il quarto motivo di reclamo di [redacted] s.p.a., [redacted] s.p.a., [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a., con cui esse si dolgono della pronuncia sulle spese ed invocano l'applicazione dell'art. 5, 5° co., del d.m. n. 55/2014, rimane assorbito dall'accoglimento dei precedenti, che comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese processuali a favore delle banche reclamanti in applicazione del principio di soccombenza (v. *infra sub 7*).

5. [redacted] s.p.a. ha proposto opposizione all'omologazione del concordato di [redacted] s.p.a. e, in quanto soccombente, ha promosso autonomo reclamo.